

**Legge federale  
sullo scambio di informazioni tra le autorità  
di perseguimento penale della Confederazione e  
quelle degli altri Stati Schengen  
(Legge sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, LSIS)**

del 12 giugno 2009 (Stato 1° marzo 2019)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
in esecuzione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio,  
del 18 dicembre 2006<sup>2</sup>, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e  
intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate  
dell'applicazione della legge (decisione quadro);  
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 novembre 2008<sup>3</sup>,

*decreta:*

## **Sezione 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1**            Oggetto

<sup>1</sup> Per la trasposizione della decisione quadro la presente legge disciplina:

- a. le modalità dello scambio di informazioni, su richiesta, tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli Stati vincolati a un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stati Schengen), per scopi di prevenzione e di perseguimento di reati, a condizione che una legge speciale o un accordo preveda che i dati possano essere scambiati tra le autorità succitate e per gli scopi summenzionati;
- b. le condizioni e le modalità applicabili allo scambio spontaneo di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen, ai fini della prevenzione e del perseguimento di reati.

<sup>2</sup> Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell'allegato 2.

<sup>3</sup> Sono fatte salve:

- a. la legge federale del 20 marzo 1981<sup>4</sup> sull'assistenza internazionale in materia penale;

RU 2009 6583

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89

<sup>3</sup> FF 2008 7809

<sup>4</sup> RS 351.1

- b. le convenzioni internazionali sull'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale.

<sup>4</sup> La presente legge non pregiudica gli obblighi più rigorosi in materia di assistenza amministrativa né le disposizioni più favorevoli di accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione esistenti tra la Svizzera e uno o più Stati Schengen.

#### **Art. 2** Informazioni e protezione dei dati

<sup>1</sup> Per informazioni ai sensi della presente legge s'intende qualsiasi tipo di informazioni detenute da autorità di perseguimento penale.

<sup>2</sup> Sono escluse le richieste di informazioni che implicano l'applicazione della coercizione processuale o che concernono informazioni protette dal diritto nazionale. Per coercizione processuale s'intendono in particolare le misure coercitive consentite dal diritto svizzero di polizia e dal diritto processuale penale svizzero.

<sup>3</sup> Il trattamento di informazioni è retto dagli articoli 349a–349h del Codice penale<sup>5,6</sup>.

#### **Art. 3** Autorità di perseguimento penale della Confederazione

<sup>1</sup> Sono autorità di perseguimento penale della Confederazione ai sensi della presente legge le autorità che il diritto federale autorizza ad esercitare poteri pubblici e ad adottare misure coercitive per perseguire e prevenire reati.

<sup>2</sup> Le autorità incaricate dell'esecuzione di procedimenti penali amministrativi sono escluse dal campo d'applicazione della presente legge.

#### **Art. 4** Autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen

Sono autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen ai sensi della presente legge le autorità definite all'articolo 2 lettera a della decisione quadro.

#### **Art. 5** Canali di comunicazione e punti di contatto

<sup>1</sup> Lo scambio di informazioni tra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen ha luogo tramite qualsiasi canale esistente ai fini della cooperazione internazionale in materia di perseguimento penale.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale di polizia può fungere da punto centrale di contatto per le altre autorità di perseguimento penale.

<sup>5</sup> **RS 311.0**

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. II 9 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU **2019** 625; FF **2017** 5939).

**Art. 6** Parità di trattamento

<sup>1</sup> La comunicazione di informazioni alle competenti autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen non può essere soggetta a regole più severe di quelle applicabili alla comunicazione alle autorità di perseguimento penale svizzere.

<sup>2</sup> Le leggi speciali che prevedono condizioni più severe per la comunicazione di informazioni alle autorità di perseguimento penale estere non si applicano alla comunicazione alle autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen.

**Art. 6a a 6c**<sup>7</sup>**Sezione 2: Scambio di informazioni****Art. 7** Scambio spontaneo di informazioni

<sup>1</sup> Le autorità di perseguimento penale della Confederazione mettono spontaneamente a disposizione delle competenti autorità di perseguimento penale degli altri Stati Schengen le informazioni definite all'articolo 2 che potrebbero essere rilevanti per la prevenzione e il perseguimento dei reati elencati nell'allegato 1.

<sup>2</sup> Queste informazioni sono trasmesse mediante il formulario di cui all'articolo 10 lettera b.

<sup>3</sup> Sull'applicazione dello scambio spontaneo di informazioni è allestito un rapporto annuale.

**Art. 8** Contenuto e forma delle richieste

<sup>1</sup> Le richieste di informazioni devono contenere in particolare le seguenti indicazioni:

- a. il servizio richiedente;
- b. le informazioni richieste;
- c. lo scopo per cui sono richieste le informazioni;
- d. una breve descrizione dei fatti principali;
- e. le eventuali restrizioni di utilizzazione delle informazioni richieste;
- f. l'eventuale indicazione dell'urgenza della richiesta.

<sup>2</sup> Per le richieste di informazioni occorre utilizzare il formulario di cui all'articolo 10 lettera a.

<sup>7</sup> Introdotti dal n. 5 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (RU 2010 3387; FF 2009 5873). Abrogati dal n. II 9 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con effetto dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).

**Art. 9** Risposta

<sup>1</sup> Per rispondere alle richieste di informazioni occorre utilizzare il formulario di cui all'articolo 10 lettera b.

<sup>2</sup> Se non è competente, l'autorità cui è rivolta la richiesta la inoltra d'ufficio all'autorità competente.

<sup>3</sup> L'inoltro di richieste, il rifiuto di fornire informazioni e il ritardo nella risposta devono essere motivati mediante il formulario di cui al capoverso 1.

<sup>4</sup> Se occorre l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria, l'autorità di perseguimento penale richiesta la chiede d'ufficio.

<sup>5</sup> L'autorità che comunica informazioni deve menzionare le restrizioni di utilizzazione, a condizione che tale possibilità sia prevista da una legge speciale.

**Art. 10** Formulari

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia predispone il formulario da utilizzare per:

- a. la richiesta di informazioni;
- b. la risposta alla richiesta di informazioni, compresi i motivi concernenti l'inoltro di una richiesta, il rifiuto di fornire informazioni e il ritardo nella risposta.

**Art. 11** Termini

<sup>1</sup> Se le informazioni richieste riguardano un reato ai sensi dell'allegato 1 e sono disponibili immediatamente tramite l'accesso a una banca dati, occorre rispondere alla richiesta entro i termini seguenti:

- a. otto ore per le richieste urgenti;
- b. sette giorni per le richieste non urgenti.

<sup>2</sup> Il termine di cui al capoverso 1 lettera a può essere prorogato fino a tre giorni; la proroga deve essere motivata.

<sup>3</sup> In tutti gli altri casi la risposta deve essere fornita entro 14 giorni.

**Art. 12** Motivi di rifiuto

<sup>1</sup> Lo scambio di informazioni può essere rifiutato se:

- a. rischia di pregiudicare interessi essenziali di sicurezza nazionale;
- b. rischia di compromettere il buon esito di un'indagine in corso o la sicurezza delle persone; o
- c. le informazioni richieste non sembrano utili o necessarie per la prevenzione o il perseguimento di un reato.

<sup>2</sup> Lo scambio di informazioni deve essere rifiutato se:

- a. le informazioni saranno utilizzate come prove dinanzi a un'autorità giudiziaria;
- b. la richiesta si riferisce a un reato passibile di una pena detentiva di un anno o meno; o
- c. l'accesso alle informazioni e il loro scambio devono essere autorizzati da un'autorità giudiziaria e questa ha negato l'autorizzazione.

### **Sezione 3: Disposizioni finali**

#### **Art. 13**          Sviluppi dell'acquis di Schengen

<sup>1</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a concludere autonomamente trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen che implicano una modifica dei reati elencati all'allegato 1.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato ad apportare, nell'ambito di un'ordinanza, modifiche di lieve entità all'allegato 1. Al contempo sottopone al Parlamento un messaggio concernente la modifica della legge.

#### **Art. 14**          Esecuzione da parte dei Cantoni

In quanto non esistano disposizioni cantonali concernenti lo scambio di informazioni con gli Stati Schengen, per l'esecuzione del diritto federale i Cantoni applicano la presente legge.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2010<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Decisione presidenziale del 25 nov. 2009 (RU 2009 6915).

*Allegato 1*  
(art. 7 cpv. 1 e 11 cpv. 1)

### **Reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli definiti dalla decisione quadro 2002/584/GAI<sup>9</sup>**

Decisione quadro 2002/584/JI	Reati considerati dal diritto svizzero
1. Omicidio volontario, lesioni personali gravi	Omicidio (omicidio intenzionale, assassinio, omicidio passionale, omicidio su richiesta della vittima, infanticidio), lesioni gravi (art. 111–114, 116 e 122 CP <sup>10</sup> )
2. Furti organizzati o con l'uso di armi	Furto e rapina (art. 139 n. 3 e 140 CP)
3. Criminalità informatica	Acquisizione illecita di dati, accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati, danneggiamento di dati, abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, conseguimento fraudolento di una prestazione (art. 143, 143 <sup>bis</sup> , 144 <sup>bis</sup> , 147 cpv. 1 e 2, 150 CP)
4. Sabotaggio	Danneggiamento, incendio intenzionale, esplosione, uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi, fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi, inondazione o frana, danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227 e 228 CP)
5. Truffa	Truffa (art. 146 cpv. 1 e 2 CP)
6. Frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 <sup>11</sup> elaborata in base all'articolo K3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee	Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, abuso di carte-chèques o di credito, frode dello scotto, conseguimento fraudolento di una prestazione, danno patrimoniale procurato con astuzia, false indicazioni su attività commerciali, false comunicazioni alle autorità del registro di commercio, contraffazione di merci, bancarotta fraudolenta e frode nel pignoramento, conse-

<sup>9</sup> Decisione quadro del Consiglio, del 13 giu. 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

<sup>10</sup> Codice penale, RS 311.0

<sup>11</sup> GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49

Decisione quadro 2002/584/JI	Reati considerati dal diritto svizzero
7. Contraffazione e pirateria in materia di prodotti	<p>guimento fraudolento di un concordato giudiziale (art. 147–150, 151–155, 163 e 170 CP). Truffa in materia di prestazioni e di tasse secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo (art. 14 cpv. 1 DPA<sup>12</sup>)</p> <p>Contraffazione di merci (art. 155 CP). Violazione del diritto al marchio, uso fraudolento del marchio, uso di indicazioni di provenienza non pertinenti (art. 61 cpv. 3, 62 cpv. 1 e 2, 64 cpv. 2 LPM<sup>13</sup>). Violazione del diritto di design (art. 41 cpv. 2 LDes<sup>14</sup>). Violazione del diritto d'autore, lesione di diritti di protezione affini (art. 67 cpv. 2 e 69 cpv. 2 LDA<sup>15</sup>)</p>
8. Racket ed estorsioni	Estorsione (art. 156 CP)
9. Dirottamento di aereo/nave	Estorsione, coazione, sequestro di persona e rapimento, presa d'ostaggio (art. 156, 181 e 183–185 CP)
10. Traffico di veicoli rubati	Ricettazione (art. 160 CP)
11. Tratta di esseri umani	Tratta di esseri umani (art. 182 CP)
12. Rapimento, sequestro e presa di ostaggi	Sequestro di persona e rapimento, circostanze aggravanti, presa d'ostaggio (art. 183–185 CP) Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero (art. 271 n. 2 CP)
13. Sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile	Esposizione a pericolo dello sviluppo di minorenni: atti sessuali con fanciulli, pornografia (art. 187 e 197 n. 3 CP)
14. Stupro	Violenza carnale (art. 190 CP)

<sup>12</sup> LF del 22 mar. 1974 sul diritto penale amministrativo, RS **313.0**

<sup>13</sup> L del 28 ago. 1992 sulla protezione dei marchi, RS **232.11**

<sup>14</sup> L del 5 ott. 2001 sul design, RS **232.12**

<sup>15</sup> L del 9 ott. 1992 sul diritto d'autore, RS **231.1**

Decisione quadro 2002/584/JI

Reati considerati dal diritto svizzero

- |  |   |
|--|---|
| 15. Incendio volontario  | Incendio intenzionale (art. 221 CP)   |
| 16. Traffico illecito di materie nucleari e radioattive                                    | Pericolo dovuto all'energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti, atti preparatori punibili (art. 226 <sup>bis</sup> e 226 <sup>ter</sup> CP)<br>Inosservanza di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna della legge sull'energia nucleare (art. 88 LENu <sup>16</sup> ) |
| 17. Falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro                         | Contraffazione di monete, alterazione di monete (art. 240 e 241 CP)   |
| 18. Falsificazione di mezzi di pagamento   | Contraffazione di monete, alterazione di monete, messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 240–244 CP)                              |
| 19. Falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi                    | Falsità in documenti, falsità in certificati, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 251–253 e 317 n. 1 CP)  |
| 20. Partecipazione a un'organizzazione criminale   | Organizzazione criminale, associazioni illecite (art. 260 <sup>ter</sup> e 275 <sup>ter</sup> CP)   |
| 21. Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi                                      | Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260 <sup>quater</sup> CP)<br>Delitti secondo la legge sulle armi (art. 33 cpv. 1 e 3 LArm <sup>17</sup> )   |
| 22. Terrorismo   | Finanziamento del terrorismo (art. 260 <sup>quinquies</sup> CP)   |
| 23. Razzismo e xenofobia   | Discriminazione razziale (art. 261 <sup>bis</sup> CP)   |
| 24. Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale | Genocidio (art. 264 CP)   |
| 25. Riciclaggio di proventi di reato   | Riciclaggio di denaro (art. 305 <sup>bis</sup> CP)  |

<sup>16</sup> LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, RS 732.1

<sup>17</sup> L del 20 giu. 1997 sulle armi, RS 514.54



Decisione quadro 2002/584/JI	Reati considerati dal diritto svizzero
26. Corruzione	Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi), corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322 <sup>ter</sup> –322 <sup>septies</sup> CP) Corruzione attiva e passiva e concorrenza sleale secondo la legge federale contro la concorrenza sleale (art. 4a in combinato disposto con l'art. 23 LCSI <sup>18</sup> )
27. Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali	Incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegali (art. 116 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con cpv. 3 LStr <sup>19</sup> )
28. Traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita	Disposizione penale della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport <sup>20</sup> (art. 11f) Delitti secondo la legge sulle derrate alimentari (art. 47 cpv. 1 e 2 LDerr <sup>21</sup> ) Delitti secondo la legge sugli agenti terapeutici (art. 86 cpv. 1 e 2 LATer <sup>22</sup> )
29. Traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte	Disposizioni penali secondo la legge sul trasferimento dei beni culturali (art. 24–29 LTBC <sup>23</sup> )
30. Traffico illecito di organi e tessuti umani	Delitti secondo la legge sulle cellule staminali (art. 24 cpv. 1–3 LCEl <sup>24</sup> ) Abuso di patrimonio germinale e applicazione senza consenso o autorizzazione secondo la legge sulla medicina della procreazione (art. 32 e 34 LPAM <sup>25</sup> ) Delitti secondo la legge sui trapianti <sup>26</sup> (art. 69 cpv. 1 e 2)

<sup>18</sup> LF del 19 dice. 1986 contro la concorrenza sleale, RS **241**

<sup>19</sup> LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri e la loro integrazione, RS **142.20**

<sup>20</sup> [RU **1972** 1069, **1987** 107, **1994** 1390, **1995** 1458, **2000** 1891 n. V 2, **2001** 2790 all. n. 1, **2007** 5779 n. II 6. RU **2012** 3953 art. 33]. Vedi ora la LF del 17 giu. 2011 sulla promozione dello sport (RS **415.0**).

<sup>21</sup> [RU **1995** 1469, **1996** 1725 all. n. 3, **1998** 3033 all. n. 5, **2001** 2790 all. n. 5, **2002** 775, **2003** 4803 all. n. 6, **2004** 3553, **2005** 971, **2006** 2197 all. n. 94 2363 n. II, **2008** 785, **2011** 5227 n. I 2.8, **2013** 3095 all. 1 n. 3. RU **2017** 249 all. n. I]. Vedi ora la LF del 14 giu. 2014 sulle derrate alimentari (RS **817.0**).

<sup>22</sup> L del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, RS **812.21**

<sup>23</sup> L del 20 giu. 2003 sul trasferimento dei beni culturali, RS **444.1**

<sup>24</sup> L del 19 dic. 2003 sulle cellule staminali, RS **810.31**

<sup>25</sup> L del 18 dic. 1998 sulla medicina della procreazione, RS **810.11**

<sup>26</sup> L dell'8 ott. 2004 sui trapianti, RS **810.21**

Decisione quadro 2002/584/JI	Reati considerati dal diritto svizzero
31. Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope	Disposizioni penali secondo la legge sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup <sup>27</sup> )
32. Criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette	Delitti secondo la legge sulla protezione dell'ambiente (art. 60 cpv. 1 LPAmb <sup>28</sup> ) Delitti secondo la legge sulla protezione delle acque (art. 70 cpv. 1 LPAc <sup>29</sup> ) Disposizioni penali della legge sulla radioprotezione (art. 43 e 43a cpv. 1 LRaP <sup>30</sup> ) Disposizioni penali della legge sull'ingegneria genetica (art. 35 cpv. 1 e 2 LIG <sup>31</sup> )

<sup>27</sup> L del 3 ott. 1951 sugli stupefacenti, RS **812.121**

<sup>28</sup> L del 7 ott. 1983 sulla protezione dell'ambiente, RS **814.01**

<sup>29</sup> LF del 24 gen. 1991 sulla protezione delle acque, RS **814.20**

<sup>30</sup> LF del 22 mar. 1991 sulla radioprotezione, RS **814.50**

<sup>31</sup> L del 21 mar. 2003 sull'ingegneria genetica, RS **814.91**

*Allegato 2*  
(art. 1 cpv. 2)

## **Accordi di associazione alla normativa di Schengen**

Gli Accordi di associazione a Schengen comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004<sup>32</sup> tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea, la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen;
- b. l'Accordo del 26 ottobre 2004<sup>33</sup> sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. l'Accordo del 17 dicembre 2004<sup>34</sup> tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- d. l'Accordo del 28 aprile 2005<sup>35</sup> tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- e. il Protocollo del 28 febbraio 2008<sup>36</sup> tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

<sup>32</sup> RS **0.362.31**

<sup>33</sup> RS **0.362.1**

<sup>34</sup> RS **0.362.32**

<sup>35</sup> RS **0.362.33**

<sup>36</sup> RS **0.362.311**

